



V A D E M E C U M

PER L'ATTIVISMO CLIMATICO

THE *good* LOBBY

INDICE

- **Introduzione** **3**

- **La Via Amministrativa** **4**
 - Il diritto di accesso alle informazioni ambientali
 - Il diritto di accesso civico generalizzato
 - Il difensore civico territoriale
 - La partecipazione procedimentale ambientale
 - Il dibattito pubblico
 - Le istanze e petizioni negli ordinamenti regionali
 - L'elenco delle associazioni ambientali riconosciute
 - I patti di collaborazione

- **La Via Legislativa** **32**
 - L'iniziativa legislativa popolare
 - Il referendum abrogativo
 - Le petizioni alle Camere
 - Le consultazioni pubbliche
 - Il bilancio partecipativo

- **La Via Legale** **56**
 - La class action
 - La climate litigation

INTRODUZIONE

Tra settembre 2023 e luglio 2024 abbiamo organizzato una academy di formazione, *The Italian Climate Incubator*, finalizzata a trasmettere a 10 organizzazioni dello spazio civico operanti in Italia quelli che sono gli strumenti, le strategie e i processi che guidano i cicli di advocacy. L'Incubator di The Good Lobby, che si è svolto grazie al supporto della European Climate Foundation, si poneva come obiettivo quello di supportare attivisti ed attiviste nelle loro campagne di mobilitazione sul grande tema del contrasto ai cambiamenti climatici. Nel corso di questi 10 mesi di academy abbiamo avuto modo di approfondire meglio tutti quegli aspetti che caratterizzano i cicli di advocacy: da come si formula una richiesta di policy a come si monitora l'attività dei decision maker, da come si mappano gli attori che da prospettive diverse prendono parte ad una campagna di advocacy a quali possono essere le tecniche di campaigning che possono contribuire a creare quel cambiamento che attivisti e attiviste ricercano ogni giorno, dall'analisi delle tattiche di fundraising che possono essere attivate per sostenere le iniziative di attivisti e attiviste allo studio delle tecniche che possono essere messe in campo per coinvolgere comunità e territori sulle iniziative della propria organizzazione.

Quello di cui ci siamo resi conto nel corso del nostro lavoro di disseminazione e formazione su advocacy e dintorni è che forse un tassello fondamentale che manca alle tante organizzazioni che ogni giorno portano avanti campagne dal basso per realizzare il cambiamento è uno strumento che dia conto di quali sono gli strumenti "tecnici", ovvero normativi e amministrativi, che possono essere utilizzati per partecipare attivamente alla cosa pubblica, per verificare l'operato dei decisori, per giocare un ruolo attivo nelle dinamiche di partecipazione politica e democratica.

Stiamo attraversando un momento storico caratterizzato da incertezze e difficoltà per quanto riguarda attivismo e spazio civico; negli ultimi anni, infatti, la politica e le istituzioni tendono a ricorrere a strumenti normativi volti ad ostacolare o a silenziare il dissenso e a rendere, quindi, sempre più complicata l'attività di chi opera per rendere la nostra società più trasparente e aperta al cambiamento.

L'auspicio di questo manuale, quindi, è quello che possa contribuire ad aiutare la società civile a mantenersi attiva e in costante movimento nonostante gli ostacoli e le difficoltà che molto spesso politica e istituzioni frappongono sul loro cammino di mobilitazione.

LA VIA AMMINISTRATIVA

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali

[diritto previsto dal decreto legislativo n. 195/2005, in attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e dal decreto legislativo n. 152/2006 - art. 3 sexies]

Che cos'è?

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali rappresenta un importante strumento che consente di ottenere informazioni riguardanti l'ambiente detenute dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, aziende autonome, enti pubblici e concessionari di servizi pubblici. Questo diritto permette di richiedere e ottenere gratuitamente una vasta gamma di informazioni, che vanno dallo stato degli elementi ambientali come aria, acqua, suolo, alle attività e misure che influenzano l'ambiente, fino agli impatti sulla salute e sulle condizioni di vita delle persone. Il percorso normativo che ha portato all'istituzione di questo diritto ha radici nella storia legislativa italiana. La prima formulazione si trova nell'articolo 14, comma 3, della legge 349/1986, che conferiva ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche *"in conformità delle leggi vigenti"*. Tuttavia, questo primo passo verso la trasparenza ambientale presentava limiti sia per il suo scarso utilizzo sia per le interpretazioni divergenti nella dottrina. Successivamente, l'adozione dei principi stabiliti dalla Direttiva 90/313/CEE ha contribuito ad ampliare il quadro normativo attraverso il decreto legislativo 39/1997, estendendo il diritto di accesso alle informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza la necessità di dimostrare un interesse specifico. Questo percorso normativo ha trovato ulteriore consolidamento con la ratifica della Convenzione di Aarhus nel 2001, che ha sottolineato l'importanza delle organizzazioni ambientali non governative nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni sull'ambiente, fungendo da fonte per le direttive comunitarie 2003/4/CEE, a cui il decreto

Legislativo n. 195/2005 fa seguito. Infine, nel 2016, l'introduzione del Freedom Of Information Act (FOIA) ha segnato un'altra importante evoluzione, ampliando ulteriormente il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni pubbliche attraverso il diritto di accesso civico generalizzato. Questo continuo sviluppo normativo mira a promuovere una maggiore trasparenza e partecipazione del pubblico riguardo alle questioni ambientali, fornendo un quadro sempre più solido e accessibile per l'ottenimento di informazioni cruciali per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Chi può usarlo?

Tutte le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di accedere alle informazioni ambientali senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o ragione legata alla richiesta. Questo include cittadini, organizzazioni, aziende e qualsiasi altro soggetto interessato.

A che scopo?

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali ha diverse finalità:

- Promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica nelle questioni ambientali, permettendo al pubblico di essere informato e coinvolto.
- Favorire la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni ambientali da parte delle autorità pubbliche.
- Garantire il rispetto delle normative ambientali, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Contribuire alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale attraverso la divulgazione di informazioni pertinenti.

In altre parole, il diritto di accesso alle informazioni ambientali mira a promuovere una supervisione pubblica diffusa sull'attuazione delle funzioni istituzionali riguardanti l'ambiente, con l'obiettivo di massimizzare la trasparenza riguardo alle azioni intraprese dall'autorità pubblica per proteggere l'ambiente.

Perché è necessario?

Tale diritto è necessario poiché, promuovendo la massima trasparenza nelle questioni ambientali, consente alla società civile di essere adeguatamente informata e coinvolta nelle decisioni che impattano sull'ambiente. Inoltre, permette alla società civile di raccogliere tutte quelle informazioni che sono necessarie per pianificare attività di sensibilizzazione e pressione sull'opinione pubblica e decisori politici. Infine, acquisendo dati ed informazioni dettagliate sull'ambiente, possiamo usufruire di diversi altri strumenti di partecipazione democratica, come nel caso delle consultazioni pubbliche.

Come funziona?

- **Presentazione di una richiesta specifica:** Per usufruire di tale diritto si deve compilare un modulo di richiesta, indicando l'informazione desiderata o i dettagli del documento richiesto. Questo può essere fatto tramite moduli online forniti dall'autorità pubblica competente o mediante una richiesta scritta inviata tramite posta o email.
- **Verifica dell'identità del richiedente:** L'autorità pubblica esaminerà la richiesta e verificherà l'identità del richiedente. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta anche la documentazione comprovante eventuali poteri rappresentativi, ad esempio nel caso di richieste effettuate da organizzazioni o aziende.
- **Tempistiche di risposta:** L'autorità pubblica ha l'obbligo di fornire una risposta entro un mese dalla presentazione della richiesta. Tuttavia, in situazioni particolarmente complesse, questo termine può essere esteso fino a un massimo di 60 giorni. Se l'autorità non è in grado di fornire le informazioni richieste, deve indicare all'utente l'altra autorità competente a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità.

Un avvertimento

La richiesta può essere respinta solo se chiaramente irragionevole, troppo generica o se la divulgazione delle informazioni richieste potrebbe pregiudicare il superiore interesse nazionale. È importante notare che qualsiasi rifiuto deve essere adeguatamente motivato

dall'autorità pubblica, che fornirà una spiegazione dettagliata delle ragioni che giustificano la decisione.

STORY BOX

La Lotta del Comitato Torino Respira per il Diritto di Accesso ai Dati Ambientali

Nel quadro degli sforzi per migliorare la qualità dell'aria nell'area metropolitana torinese, il Comitato Torino Respira ha intrapreso una battaglia, ai sensi sia del diritto di accesso alle informazioni ambientali che al diritto di accesso civico generalizzato, per ottenere accesso ai dati sul traffico veicolare, ritenuti fondamentali per comprendere l'impatto sulla salute dell'inquinamento dell'aria. Dopo il rifiuto iniziale della 5T, azienda pubblica controllata dal comune di Torino e dalla Regione Piemonte e responsabile della gestione dei dati sul traffico veicolare nell'area urbana, il Comitato ha ottenuto giustizia attraverso il ricorso al giudice amministrativo, che ha confermato il diritto dei cittadini a conoscere queste informazioni, evidenziando un grave deficit nel sistema. Infatti, sebbene i dati fossero pubblicati quotidianamente sul sito dell'ente, mancava un archivio storico completo, ostacolando quindi la valutazione dell'evoluzione del traffico e dei suoi impatti sull'aria nel tempo, e mettendo in discussione l'effettiva applicazione del diritto di accesso alle informazioni ambientali. La disputa legale non si è fermata qui. Dopo che il Tar Piemonte ha accolto il ricorso del Comitato, la società 5T ha richiesto un rimborso di 2.000 euro per l'estrazione dei dati richiesti. La società ha giustificato questo importo sostenendo che coprisse i costi per l'attività di estrazione, calcolati su base di 3 giorni di lavoro per un analista dati (per un totale di euro 1.536,00 IVA esclusa) e 1 giorno di lavoro per un gestore servizi (per un totale di euro 560,00 IVA esclusa). Tuttavia, il Comitato ha fortemente contestato questa richiesta, sostenendo che la legge sulla gratuità dovrebbe essere rispettata in ogni fase del processo di ottenimento dei dati pubblici. La questione è stata riesaminata dal giudice, che ha confermato la decisione a favore del Comitato, sottolineando l'importanza di garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali senza oneri finanziari aggiuntivi per i cittadini.

Il diritto di accesso civico generalizzato / Freedom Of Information Act (FOIA)

[diritto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, c.d decreto trasparenza, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016]

Che cos'è

Tecnicamente il diritto di accesso civico generalizzato, garantito dal FOIA, è una richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni detenute da:

- Pubbliche Amministrazioni (PA);
- enti pubblici economici (es. Agenzia del Demanio);
- ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa (es. Consip, Equitalia Giustizia Spa);
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con un bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

L'accesso civico generalizzato rappresenta quindi un'estensione del diritto di accesso alle informazioni ambientali a ulteriori settori, garantendo ai cittadini la possibilità di richiedere informazioni pubbliche su una vasta gamma di argomenti, oltre che sull'ambiente.

Chi può usarlo?

Per tutelare il diritto di sapere dei cittadini, chiunque, anche senza legittimazione, può esercitare il proprio diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La richiesta non solo non deve essere motivata, ma è anche gratuita.

A che scopo?

Le PA hanno il dovere di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in un'area identificabile della sezione "Amministrazione Trasparente", i documenti, le informazioni o i dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza. Se ciò non avviene, chiunque ha il diritto di interrogarle sulle motivazioni di tale mancanza. Questo diritto ha lo scopo di:

- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- prevenire eventuali abusi e illegalità.

Un avvertimento

Il FOIA presenta limitazioni legate alla tutela degli interessi pubblici e privati. Pertanto, l'amministrazione potrà respingere la richiesta, fornendo adeguata motivazione, se la diffusione dei dati e/o documenti richiesti provochi un danno:

- alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- alla sicurezza nazionale;
- alla difesa e le questioni militari;
- alle relazioni internazionali;
- alla politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

- al regolare svolgimento di attività ispettive;
- alla protezione dei dati personali;
- alla libertà e segretezza della corrispondenza;
- agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Un consiglio

L'utilizzo del FOIA diventa efficace quando si compila una richiesta di accesso civico strutturata. È quindi necessario che questa contenga esattamente il tipo di informazioni che si intende esaminare

Perché è necessario?

L'accesso civico generalizzato permette di stabilire un rapporto tra cittadini e potere pubblico fondato sulla massima trasparenza, sulla partecipazione democratica e sul controllo dal basso della PA.

Come funziona?

1. Il primo passo consiste nell'invio della richiesta di accesso agli atti. Si accede alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'ente al quale si vuole richiedere l'accesso alla documentazione; si clicca sulla voce "Accesso civico" e si seguono le istruzioni. La richiesta può essere inviata tramite diverse modalità: lettera raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata o direttamente all'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) tramite il sito internet dell'amministrazione, o all'ufficio che detiene i documenti di cui si fa richiesta o ad altro ufficio appositamente individuato.
2. L'amministrazione ha 30 giorni di tempo, dalla ricezione della richiesta, per fornire un riscontro scritto e motivato. Se l'ente non dovesse rispondere entro tale termine, o rigettasse o accogliesse parzialmente la richiesta, è possibile

presentare un riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che deciderà se accettare o meno la richiesta - con provvedimento motivato - entro il termine di 20 giorni. Nel caso si tratti di amministrazioni regionali o di enti locali, è possibile presentare ricorso, se presente, al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

STORY BOX

Greenpeace e il Caso PFAS nel Veneto

Nel 2018, Greenpeace ha avviato un'indagine su un'azienda chimica veneta sospettata di inquinare la falda acquifera con PFAS (sostanze perfluoroalchiliche). Attraverso richieste di accesso civico generalizzato a enti come la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, Greenpeace cercava di ottenere informazioni dettagliate sull'impatto delle attività dell'azienda. Inizialmente, l'azienda ha negato l'accesso a parte dei documenti, citando motivi di riservatezza commerciale e di sicurezza. Tuttavia, grazie alla sollecitudine di un funzionario pubblico, la Provincia di Vicenza ha fornito la documentazione completa. Questo ha permesso a Greenpeace di scoprire che all'azienda era stato autorizzato un processo produttivo per il trattamento di rifiuti contenenti il GenX, un tipo di PFAS di nuova generazione, dimostratosi altamente inquinante. Tale scoperta ha rivelato una nuova fonte di inquinamento e ha sollevato interrogativi sull'autorizzazione concessa a un'azienda già responsabile di contaminazione da PFAS a trattare rifiuti pericolosi. Greenpeace ha intensificato la pressione sulle autorità competenti e sensibilizzato l'opinione pubblica riguardo alle pratiche aziendali e alla necessità di regolamenti più rigorosi. L'utilizzo del diritto di accesso civico generalizzato è stato in questo caso fondamentale nel rendere trasparenti le azioni dell'azienda e nel garantire che le informazioni rilevanti fossero accessibili a tutti i cittadini interessati.

Il difensore civico territoriale

[Art. 8 della Legge 142/90; Art. 11 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Regolamenti Regionali]

Che cos'è?

Il Difensore Civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino creato sulla falsariga dell'Ombudsman dell'Europa del Nord. Non è un avvocato, un magistrato o un politico, bensì un cittadino eletto dal Consiglio (Regionale, Provinciale o Comunale) chiamato in piena autonomia a difendere i diritti e gli interessi dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) e nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, equità, trasparenza. Il Difensore Civico interviene nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche operanti nelle rispettive Regioni di riferimento (dai Comuni alle Province, alle Comunità Montane, fino agli Uffici periferici dello Stato) e dei privati che gestiscono pubblici servizi. Il principio su cui si basa l'azione del Difensore Civico è l'imparzialità, così da poter garantire una reale mediazione fra cittadino e PA. Il Difensore Civico, una volta assunto il caso, lo analizza sotto il profilo tecnico e normativo garantendo la dovuta riservatezza. Durante l'analisi, può contattare il responsabile del procedimento per chiarimenti circa l'istanza o il problema sollevato dal cittadino. Al termine dell'istruttoria e nel caso in cui la richiesta non risulti infondata, il Difensore Civico espone la condotta che il responsabile del procedimento dovrebbe assumere nel problema sollevato. Se quest'ultimo non adempie alle indicazioni del Difensore, dovrà motivare per iscritto il proprio rifiuto. Per qualsiasi decisione e/o azione presa, deve esserne data comunicazione al cittadino interessato il quale può, a questo punto, accettare il giudizio del Difensore Civico oppure rivolgersi alla giustizia amministrativa (attraverso il Tribunale Amministrativo Regionale). In quest'ultimo caso l'azione del Difensore Civico, se è ancora in corso, si interrompe.

Chi può usarlo?

Il Difensore Civico fornisce tutela gratuita non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di chiunque: cittadini singoli, persone giuridiche, associazioni e formazioni sociali.

A che scopo?

Su richiesta dei soggetti interessati, il Difensore Civico interviene nei casi di mala amministrazione (ritardi, disfunzioni, omissioni, abusi e così via), accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, include anche la tutela ambientale, potendo intervenire per risolvere dispute tra cittadini e Pubblica Amministrazione su questioni di tal genere.

Un avvertimento

Tutte le questioni relative ai rapporti fra privati, sono escluse.

Perché è necessario?

Il Difensore Civico è stato creato con lo scopo di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o disfunzioni che si possano generare nel rapporto fra cittadino e PA. L'azione del Difensore Civico si caratterizza per essere non giurisdizionale e quindi basata sull'informalità, la celerità e sul tentativo di mediare il conflitto che l'utente ha con l'amministrazione, attraverso una risoluzione conciliativa del rapporto. In tal senso, ha il potere di chiedere chiarimenti all'amministrazione e di pretendere delle risposte, ha pieno accesso a tutti gli atti e documenti dell'amministrazione senza limiti di segretezza, ha il potere di segnalare le disfunzioni che ha rilevato e suggerire rimedi. Il Difensore Civico può essere utilizzato:

- a seguito di un rifiuto, non necessariamente non motivato, di accesso agli atti, documenti e informazioni da parte delle PA
- nei casi in cui, a seguito di una mancanza di trasparenza o di una violazione dei diritti delle persone da parte delle PA, non si riesca a identificare l'esatta amministrazione a cui richiedere l'accesso agli atti, documenti o informazioni.
[Vedi la story box "Scarichi a cielo aperto"]

Come funziona?

Le modalità di attivazione sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti Regionali, pubblicati sul sito internet regionale in rispetto agli specifici obblighi di trasparenza.

Un avvertimento

Anche in questo caso, ai fini di un corretto ed utile utilizzo del Difensore Civico, è necessario fornire una segnalazione dettagliata, riportando il riferimento alla pratica di interesse o all'abuso subito che si intende sollevare.

Novità

Il D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, (successivamente modificato e integrato prima con il D. Lgs. del 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il D. Lgs. del 13 dicembre 2017 n. 217) ha istituito la figura del Difensore Civico per il Digitale. Questa figura, precedentemente prevista presso ogni amministrazione, assume oggi la funzione di difensore unico a livello nazionale. Chiunque può presentare al Difensore Civico per il Digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della PA. Ricevuta la segnalazione, il Difensore Civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni. Le decisioni del Difensore Civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID.

STORY BOX

Scarichi a cielo aperto

Il Difensore civico della Regione Basilicata nel 2019 è intervenuto a seguito della segnalazione di cittadini residenti in alcune zone rurali della Provincia di Potenza, avente ad oggetto l'inquinamento conseguente a scarichi fognari a cielo aperto derivanti da abitazioni civili. A riguardo, il Difensore civico ha richiesto a tutti gli Enti interessati e al Gestore del Servizio idrico integrato le doverose verifiche, al fine di adottare i provvedimenti necessari alla definitiva soluzione della problematica. Uno dei sindaci dell'area interessata si è attivato prontamente e - di concerto con il responsabile dell'Ufficio Ambiente - ha disposto un ulteriore sopralluogo, evidenziando come il Comune già in passato avesse sollecitato il completamento delle opere per il collettamento dei reflui all'impianto già esistente in un altro Comune. A tutela della salubrità e

igienicità dell'ambiente, che si riversava in uno stato fortemente compromesso dalle esalazioni degli scarichi a cielo aperto in prossimità dei nuclei abitativi - Il Difensore Civico ha sollecitato, non essendo più consentiti altri tempi di attesa per la messa in esercizio del depuratore consortile, un tavolo tecnico urgente tra tutti gli attori interessati, compresa la Regione Basilicata.

Il caso dei dati negati sulle cave di Carrara

Nel 2023, Legambiente ha presentato al Comune di Carrara una richiesta di accesso civico generalizzato, chiedendo dati dettagliati sulle quantità annuali di marmo estratte dalle cave nel periodo 2005-2022, suddivise per tipologia di materiale. Il Comune ha risposto fornendo solamente dati anonimi, evitando di identificare le singole cave, citando presunti rischi per gli interessi economici delle imprese coinvolte e per la concorrenza nel settore. Tuttavia, l'Associazione ha ritenuto questa risposta insoddisfacente, definendo la motivazione fornita come inconsistente e pretestuosa. Successivamente, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza ha accolto l'istanza di riesame dell'Associazione, annullando parzialmente la decisione del Comune e richiedendo un ulteriore esame della questione. Nonostante ciò, il Responsabile del Settore Ambiente e Marmo del Comune ha ribadito la decisione di fornire solo dati anonimi, sostenendo che la divulgazione di informazioni dettagliate potrebbe danneggiare gli interessi economici delle imprese e distorcere la concorrenza nel settore. In risposta, l'Associazione ha presentato un ricorso al Difensore Civico della Toscana, contestando il rifiuto di accesso totale e sostenendo che i motivi adottati dal Comune fossero infondati. Nel ricorso, l'Associazione ha sottolineato che l'accesso ai dati è cruciale per la pianificazione e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse naturali, specialmente nel contesto normativo e giurisprudenziale specifico della zona di Carrara, dove la tutela ambientale è stata recentemente rafforzata con modifiche costituzionali.

La partecipazione procedimentale ambientale

[Diritto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. codice dell'ambiente, così come modificato dal decreto legislativo n. 91 del 2014 e dal decreto legislativo n. 77 del 2021, in attuazione della Convenzione di Aarhus e della Direttiva europea 2003/35/CE].

Che cos'è?

La partecipazione procedimentale ambientale è un principio che promuove il coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali riguardanti l'ambiente. Si basa sul concetto che il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle parti interessate nel processo decisionale migliora la qualità delle decisioni ambientali e promuove la trasparenza e la responsabilità delle autorità competenti.

A che scopo?

Tale diritto consente alla società civile e al terzo settore di esercitare un'influenza sulle decisioni ambientali, riconoscendo la crescente unicità delle sfide legate all'ambiente e l'importanza della partecipazione nei processi decisionali per prevenire danni ambientali e promuovere la sostenibilità. L'obiettivo è garantire trasparenza, inclusività e responsabilità nelle decisioni, permettendo alla popolazione di partecipare attivamente alla formulazione di politiche e programmi ambientali, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ecosistema, promuovendo una società più consapevole e responsabile verso l'ambiente.

Perché è necessaria?

La partecipazione del pubblico nei processi decisionali ambientali svolge un ruolo cruciale nel garantire una gestione responsabile dell'ambiente e nel rispettare i principi di prevenzione dei danni ambientali. Inoltre, coinvolgere attivamente la società civile e il terzo settore in tali decisioni non solo promuove la trasparenza, l'equità e la sostenibilità nella governance ambientale, ma funge proprio da meccanismo di supervisione delle istituzioni e da garante per indirizzare le autorità competenti verso una direzione condivisa con la popolazione.

Come funziona?

La partecipazione al processo decisionale ambientale può avvenire tramite diverse modalità, tra cui la conduzione di consultazioni pubbliche. Difatti, specifiche consultazioni sono previste, ad esempio, nel contesto della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), così come previsto dal titolo III del codice dell'ambiente, è un procedimento amministrativo che valuta la compatibilità ambientale di un singolo progetto, come la costruzione di strade, impianti industriali o aeroporti, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana. Tale procedimento si sviluppa in diverse fasi:

Un avvertimento

A partire dal 10 febbraio 2024, è stata attivata la modalità telematica per la trasmissione delle istanze per avviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Questa nuova modalità ha sostituito la procedura di invio tramite posta, consegna a mano o PEC (attiva fino al 30/4/2024).

1. **Fase di verifica di assoggettabilità:** Il proponente del progetto trasmette uno studio preliminare ambientale all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VIA. L'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare e, se necessario, può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro 15 giorni. Una volta ritenuto completo, lo studio preliminare è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

In circostanze eccezionali legate alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può estendere il termine per prendere una decisione sulla verifica, una sola volta e per un massimo di venti giorni. In questo caso, comunica tempestivamente al proponente le ragioni della proroga e la nuova data prevista per la decisione, pubblicando tale comunicazione sul proprio sito web. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 45 giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti

richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

2. **Prima consultazione pubblica:** Entro 30 giorni dalla pubblicazione, chiunque sia interessato può presentare osservazioni all'autorità competente riguardo allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. L'autorità competente valuta le osservazioni ricevute e adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA entro 45 giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni.
3. **Studio di Impatto Ambientale (SIA):** Una volta ottenuto il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, se richiesto, il proponente si impegna a redigere lo SIA. Questo studio comprende una descrizione dettagliata del progetto, informazioni fondamentali per valutare l'impatto ambientale, una panoramica delle alternative principali e una proposta di monitoraggio. Successivamente, il proponente presenta la richiesta all'autorità competente, allegando il progetto definitivo, lo SIA e una sintesi non tecnica.
4. **Consultazione Pubblica e Inchiesta:** Durante la fase di Consultazione Pubblica, che si estende per 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web, tutti coloro che sono interessati hanno la possibilità di esaminare il progetto e di inviare osservazioni all'autorità competente. In alcuni casi, l'autorità competente può decidere di avviare un'inchiesta pubblica, ma solo se lo ritiene necessario. L'inchiesta pubblica comporta degli oneri a carico del proponente del progetto e ha lo scopo di esaminare in dettaglio lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e i suoi allegati. Successivamente, basandosi sulle osservazioni ricevute durante la consultazione e durante l'inchiesta pubblica, il proponente può richiedere all'autorità precedente il permesso di apportare modifiche al progetto.
5. **Conclusione del Procedimento:** Infine, il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento VIA, che viene pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

Chi può usarla? Tutti i cittadini, le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni ambientaliste e altri gruppi interessati hanno il diritto di partecipare alla consultazione pubblica e presentare osservazioni sull'impatto ambientale dei progetti.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto dal titolo II del codice dell'ambiente, è un procedimento amministrativo finalizzato a valutare la compatibilità ambientale degli atti di pianificazione e programmazione, come piani urbanistici, piani di trasporto o programmi di sviluppo economico. Questo strumento, che mira a prevenire impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di tali piani o programmi, si articola in:

1. **Fase preliminare di verifica di assoggettabilità:** La PA responsabile della redazione e valutazione del piano o programma, definita come autorità procedente, invia all'autorità competente un rapporto preliminare che descrive il piano o programma e fornisce tutte le informazioni necessarie per valutare gli impatti ambientali. Successivamente, l'autorità competente e quella procedente collaborano per identificare esperti ambientali a cui inviare il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, richiedendo loro un parere entro 30 giorni. A questo punto, l'autorità competente deve valutare se il piano o programma ha impatti significativi sull'ambiente, considerando le informazioni fornite e le osservazioni ricevute, entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto preliminare. Se decide di non sottoporlo alla procedura di VAS, deve specificare i motivi principali di tale scelta, mentre se opta di sottoporlo, procede con le fasi successive della valutazione ambientale. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
2. **Elaborazione del Rapporto Ambientale:** Dopo la valutazione preliminare degli impatti ambientali, l'autorità responsabile elabora un rapporto che descrive in maniera più dettagliata gli impatti ambientali e sul patrimonio culturale e le possibili alternative del progetto. Questo rapporto, redatto dal proponente e/o dall'autorità procedente, viene inviato all'autorità competente insieme alla proposta del piano o programma e un avviso pubblico per informare la comunità. L'intera documentazione è quindi resa pubblica sul sito web delle autorità competenti.
3. **Consultazione Pubblica e Partecipazione:** La pubblicazione dell'avviso avviene tramite la Gazzetta Ufficiale o il Bollettino Ufficiale della Regione, a seconda dell'autorità coinvolta, fornendo dettagli sul piano o programma e sulle modalità di partecipazione. Entro 45 giorni dalla pubblicazione, chiunque può esaminare il piano o programma e presentare osservazioni scritte, anche aggiungendo nuove informazioni. Queste osservazioni saranno considerate nell'istruttoria

procedimentale condotta dall'autorità competente, che dovrà emettere un parere motivato in merito.

4. **Conclusione del Procedimento:** In caso di parere positivo, l'autorità procedente può essere obbligata a revisionare il piano o programma in base alle osservazioni ricevute. Infine, L'autorità competente emette la decisione finale e la pubblica sui siti web dell'amministrazione procedente e delle autorità interessate, indicando dove è possibile visionare la documentazione.

Chi può usarla? Tutti i cittadini, le organizzazioni non governative, le associazioni ambientaliste e altri gruppi interessati possono partecipare alla consultazione pubblica e presentare osservazioni sull'impatto ambientale dei piani o programmi.

STORY BOX

Consultazione Pubblica sul Decreto "FERX" per l'Energia Rinnovabile

La consultazione pubblica sullo schema di Decreto "FERX" per la promozione della produzione elettrica da fonti rinnovabili è stata avviata con l'intento di coinvolgere attivamente le parti interessate nella definizione delle logiche di base e nel raccogliere feedback sullo schema proposto. L'obiettivo del processo di consultazione era individuare criteri e modalità per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione competitivi, in conformità agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Inoltre, la consultazione mirava a valutare l'impatto sulla concorrenza e la proporzionalità della misura, al fine di avviare la necessaria fase di notifica per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022. Conclusasi il 25 settembre 2023 (prorogata dal MASE di una settimana), la consultazione ha raccolto commenti e osservazioni delle parti coinvolte, anche sulle modalità evolutive ipotizzate per i contratti alle differenze a due vie. Tali, noti come Cfd nel settore energetico, stabilizzano i prezzi e assicurano ai produttori di energia rinnovabile una maggiore stabilità finanziaria, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Pertanto, su quest'ultimo punto, la consultazione aveva l'obiettivo di cercare di ottimizzare i Cfd per promuovere investimenti sostenibili e una migliore gestione delle risorse energetiche.

Il dibattito pubblico

[diritto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, c.d. decreto trasparenza, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, e dal decreto legislativo n. 36 del 2023]

Che cos'è?

Il Dibattito pubblico è il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità e sulle soluzioni progettuali di opere pubbliche. Tale strumento è stato introdotto in Italia dal Decreto Legislativo 50/2016 ed è stato quindi rivisto e aggiornato dal decreto legislativo n. 36 del 2023. Obiettivo del Dibattito pubblico è favorire l'informazione, la partecipazione e il confronto della società civile su opere di interesse nazionale che incidono sulla propria comunità e territorio. Le opere che sono escluse dal dibattito pubblico sono quelle destinate alla difesa nazionale, gli interventi di manutenzione, gli adeguamenti tecnologici, i completamenti e le opere già soggette a procedure preliminari di consultazione pubblica conformemente a norme europee.

Chi può usarlo?

Prima della modifica del 2023, il dibattito pubblico era accessibile a tutti i cittadini e alle parti interessate. Con le nuove disposizioni, possono ora partecipare al dibattito pubblico le amministrazioni statali coinvolte nell'intervento, le regioni e altri enti territoriali interessati, insieme a gruppi associativi che rappresentano gli interessi diffusi, come le associazioni o i comitati.

Approfondisci

Secondo l'articolo 40, comma 1, del nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 36/2023), le amministrazioni o gli enti incaricati possiedono la facoltà di decidere se organizzare un dibattito pubblico, tranne nei casi specifici elencati nell'allegato I.6 in cui risulta obbligatorio. Ciò di solito avviene quando ritengono che un progetto abbia un impatto sulla comunità e sull'ambiente. Le opere escluse dal dibattito pubblico comprendono quelle destinate alla difesa nazionale, gli interventi di manutenzione, gli

adeguamenti tecnologici, i completamenti e le opere già soggette a procedure preliminari di consultazione pubblica conformemente a norme europee.

A che scopo?

Il Dibattito pubblico è uno strumento che è stato istituito per una specifica circostanza: la creazione di opere pubbliche che hanno la potenzialità di generare un impatto sulla società e sull'assetto del territorio.

Perché è necessario?

Tale strumento è necessario in quanto garantisce un'inclusione democratica effettiva "dal basso". Ciò implica che le decisioni relative alle opere considerate di interesse generale non siano lasciate esclusivamente alle amministrazioni, ma siano il risultato di un confronto dialettico con i cittadini. Inoltre, il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito pubblico consente di individuare e risolvere conflitti in modo tempestivo, prevenendo che si aggravino e evitando ritardi onerosi, come per esempio modifiche costose a opere già realizzate.

Come funziona?

1. **Pubblicazione della relazione di progetto:** Il dibattito pubblico inizia con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione dettagliata che presenta il progetto dell'opera e le possibili alternative di fattibilità.
2. **Nomina del Responsabile del dibattito pubblico:** Entro dieci giorni dall'indizione del dibattito pubblico, viene nominato il responsabile del dibattito pubblico. Questa figura, scelta tra i dipendenti, coordina e gestisce l'intero processo.
3. **Definizione del progetto di dibattito pubblico:** Il responsabile del dibattito pubblico ha un mese di tempo per elaborare un documento di progetto che stabilisca le modalità, i temi di discussione e le modalità di partecipazione, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici. Inoltre, il

responsabile del dibattito pubblico detiene la facoltà di valutare e, se necessario, richiedere integrazioni e modifiche alla relazione di progetto. Questa possibilità può essere esercitata una sola volta e entro 15 giorni dalla ricezione della relazione.

4. **Svolgimento del dibattito pubblico:** Durante questo periodo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, vengono organizzati incontri pubblici in cui vengono presentati il progetto e le alternative, e vengono raccolte le opinioni e le proposte dei cittadini e delle parti interessate. Il responsabile del dibattito pubblico facilita questi incontri e valuta le proposte ricevute.
5. **Redazione della relazione conclusiva:** Al termine del dibattito pubblico (entro 120 giorni), il responsabile redige una relazione conclusiva che sintetizza le proposte e le osservazioni pervenute, indicando quelle ritenute meritevoli di accoglimento. Questa relazione viene resa pubblica sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
6. **Valutazione degli esiti:** La stazione appaltante o l'ente concedente, entro due mesi dalla ricezione della relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito pubblico, elaborano il proprio documento conclusivo. In quest'ultimo valutano gli esiti del dibattito e possono proporre eventuali modifiche al progetto in base alle valutazioni effettuate.

STORY BOX

La gronda autostradale di Genova

In Italia, il primo esempio di dibattito pubblico avente ad oggetto una grande infrastruttura è quello che ha avuto luogo a Genova nel 2009 in merito a cinque diverse ipotesi di tracciato della c.d. gronda autostradale di Ponente. Nel 2009 non esisteva ancora un quadro legislativo di riferimento, motivo per cui la procedura del dibattito pubblico venne dettagliata in un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale. Nel seguente ordine del giorno, vennero quindi definite le modalità di svolgimento del dibattito. Tra queste, venne nominata una Commissione indipendente di esperti che gestisse il dibattito. Nella fase preparatoria del dibattito, la Commissione nominata dal Comune ha svolto diversi sopralluoghi, effettuato 61 interviste di rappresentanti di enti locali e istituzioni, centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, comitati di cittadini e imprese e preso visione dei documenti prodotti da Aspi, evidenziando i contenuti e gli elementi da approfondire. In esito a tale attività istruttoria, la Commissione ha stabilito

l'impostazione del dibattito, fissato il calendario degli incontri, predisposto il dépliant informativo, diffuso in 230.000 copie, aperto il sito web del dibattito e prodotto un video illustrativo. I cittadini hanno potuto fornire il loro contributo anche attraverso e-mail e lettere (alle quali la Commissione ha sempre dato risposta), nonché attraverso il forum aperto sul sito web. Particolare successo hanno avuto i c.d. quaderni degli attori: la Commissione ha invitato cittadini e organizzazioni a formulare commenti e proposte che sono stati pubblicati, sotto una comune veste grafica, sul sito web (nel corso dei tre mesi sono stati pubblicati 45 quaderni). A metà maggio 2009 - 15 giorni dopo la chiusura del dibattito - la Commissione ha presentato la sua relazione conclusiva, nella quale si può leggere: "[...] La Gronda era già stata decisa a livello nazionale e, poiché il Comune si era esplicitamente impegnato su di essa con la Regione, la Provincia e l'Anas nell'accordo di programma del 2006, non poteva consentire che il dibattito pubblico potesse metterla in discussione. E tuttavia, non appena il dibattito si è aperto, è risultato evidente che non avrebbe potuto essere confinato entro tali limiti. La contestazione alla nuova autostrada si è rivelata subito forte e ha posto domande difficilmente eludibili. Lo stesso è avvenuto per quelle parti del tracciato che, inizialmente non comprese tra i temi del dibattito, si sono rivelate come altamente problematiche e meritevoli di approfondimento. L'estensione del campo non deve stupire. Il Dibattito pubblico ha lo scopo di "scoprire" i problemi quali sono percepiti dai diversi gruppi sociali che vi partecipano, di rivelare conflitti latenti, di mettere a fuoco nuovi aspetti. Lo spostamento dell'oggetto del contendere è la prova che il Dibattito pubblico non è stato un rituale preordinato, ma ha prodotto una ridefinizione dei temi. In sostanza il dibattito ha preso le mosse dal confronto sulle cinque alternative di tracciato, ma è poi approdato a riflessioni più ampie sulla mobilità e all'esplorazione di possibili soluzioni alternative autostradali e no. In particolare, la questione dell'opportunità della Gronda è diventata rapidamente uno dei nodi centrali del dibattito su cui si sono svolti approfondimenti tecnici e a cui è stato dedicato uno specifico laboratorio. Ciò che si è scoperto è che la nuova autostrada non era universalmente considerata come un rimedio alla congestione del nodo genovese e pertanto tale questione cruciale non poteva essere tralasciata. In generale è improbabile che un dibattito pubblico possa vertere esclusivamente sul "come" e non anche sul "se". [...]" Nei 15 giorni successivi Aspi ha reso pubblica la sua dichiarazione finale, nella quale ha proposto una nuova soluzione progettuale.

Le istanze e petizioni negli ordinamenti regionali

Che cos'è?

Le istanze e le petizioni rappresentano strumenti di partecipazione civica che consentono ai cittadini di esprimere le proprie opinioni, richieste o preoccupazioni alle istituzioni regionali. Questi strumenti sono regolamentati negli ordinamenti regionali italiani e offrono una via per l'interazione diretta tra i cittadini e le istituzioni pubbliche a livello regionale.

Chi può usarlo?

La titolarità del diritto di presentare istanze e petizioni varia a seconda delle regioni. In molte regioni, come la Calabria, l'Emilia Romagna, il Lazio e il Veneto, il diritto è esteso a chiunque. Altre regioni, come la Basilicata, il Molise, il Piemonte e la Puglia, lo concedono solo ai cittadini. Alcune regioni includono anche enti locali, associazioni e organizzazioni come potenziali proponenti.

A che scopo?

Questi strumenti possono essere utilizzati per una varietà di scopi, tra cui chiedere l'emanazione di provvedimenti, presentare necessità comuni o richiedere interventi e misure di interesse generale. Consentono ai cittadini di far sentire la propria voce sulle questioni che li riguardano direttamente o che ritengono importanti per la comunità.

Perché è necessario?

La possibilità di presentare istanze e petizioni è fondamentale per promuovere la partecipazione democratica e garantire un canale di comunicazione aperto tra i cittadini e le istituzioni regionali. Questi strumenti permettono ai cittadini di influenzare le decisioni politiche e amministrative e di contribuire alla definizione delle politiche regionali.

Come funziona?

La procedura per presentare istanze e petizioni varia leggermente da regione a regione, ma di solito comporta la compilazione di un modulo specifico e la presentazione alla giunta o al consiglio regionale. Dopo la presentazione, le istituzioni regionali possono decidere se esaminare l'istanza o la petizione e fornire una risposta ai richiedenti. In alcune regioni, le istituzioni sono vincolate ad esaminare e rispondere alle petizioni entro un determinato periodo di tempo.

Approfondisci

<https://bit.ly/IstitutiDiPartecipazione>

<https://bit.ly/LeggiRegionaliPartecipazione>

L'elenco delle associazioni ambientali riconosciute

Che cos'è?

L'elenco delle associazioni ambientali riconosciute è un registro istituito dalla normativa nazionale che identifica le associazioni di protezione ambientale riconosciute dallo Stato italiano. Queste associazioni, in quanto enti collettivi, sono istituzionalmente incaricate della protezione dell'ambiente e della promozione di politiche ambientali sostenibili.

Chi può utilizzarlo?

Tale strumento è utilizzato principalmente dalle associazioni stesse, dai cittadini, e dalle istituzioni interessate alla tutela ambientale. Questo registro fornisce un elenco ufficiale delle associazioni autorizzate a intervenire nei processi legali e amministrativi riguardanti la tutela dell'ambiente.

A che scopo?

Questo strumento è utilizzato per garantire che le associazioni di protezione ambientale abbiano accesso a determinati diritti e poteri legali, come il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Inoltre, l'elenco rappresenta un importante strumento di trasparenza e di pubblica conoscenza delle associazioni attive a tutela dell'ambiente. Tuttavia, è importante notare che la giurisprudenza amministrativa riconosce la legittimazione processuale anche alle associazioni non riconosciute, nonché alle articolazioni territoriali di quelle riconosciute, in determinate circostanze. Questo sistema di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste riflette il principio di sussidiarietà orizzontale, che valorizza il contributo della società civile nella tutela dell'ambiente.

Perché è necessario?

L'elenco delle associazioni ambientali riconosciute è necessario per garantire che le associazioni impegnate nella tutela ambientale siano ufficialmente riconosciute dallo Stato e abbiano accesso ai poteri e ai diritti legali previsti dalla legge. Questo contribuisce a promuovere la partecipazione attiva della società civile nella tutela dell'ambiente e a rafforzare il principio di sussidiarietà nella gestione delle questioni ambientali.

Come funziona?

L'elenco delle associazioni ambientali riconosciute è compilato e gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che identifica le associazioni idonee a essere incluse nell'elenco in base ai criteri stabiliti dalla legge. Le associazioni interessate devono presentare un'istanza al Ministero, dimostrando di soddisfare determinati requisiti:

1. La presenza in almeno cinque regioni,
2. La presenza dell'associazione nelle Regioni dovrà consistere in una sede regionale, un nucleo di associati ed un'attività estesa nel territorio.
3. La finalità di protezione ambientale deve risultare centrale e preponderante rispetto ad altri fini perseguiti dall'associazione stessa.
4. La continuità dell'azione e la sua rilevanza esterna devono essere valutate con riferimento al triennio che precede l'istanza. Per azione deve intendersi quella in campo ambientale e per rilevanza esterna, l'estensione nazionale della sua attività.
5. L'ordinamento interno democratico, che costituisce un richiamo diretto ai principi della nostra Costituzione che ci permettono di riconoscere quale ordinamento di un'organizzazione possa definirsi democratico.

Approfondisci

https://bit.ly/elenco_delle_associazioni_di_protezione_ambientale_riconosciute

I patti di collaborazione

Che cos'è?

I Patti di Collaborazione rappresentano uno strumento di governance che facilita la collaborazione tra cittadini attivi e le istituzioni pubbliche per la cura e la gestione dei beni comuni. Si tratta di accordi formali attraverso i quali vengono definiti gli obiettivi, le modalità, le responsabilità, le risorse e la durata dell'impegno condiviso per preservare e valorizzare tali beni.

Chi può usarli?

I Patti di Collaborazione sono aperti alla partecipazione di cittadini singoli, gruppi informali, comitati e associazioni, nonché agli enti pubblici locali. Nella pratica, sono i singoli comuni che attuano questi patti di collaborazione con i soggetti interessati, poiché spesso sono loro i principali responsabili della gestione e della cura dei beni comuni sul territorio.

A che scopo?

Il principale obiettivo di tale strumento è promuovere una efficace e condivisa amministrazione dei beni comuni, attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini nella loro cura e gestione. Questo strumento mira a favorire la partecipazione democratica, la responsabilizzazione della comunità locale e la valorizzazione del patrimonio comune.

Perché sono necessari?

La necessità di questo strumento deriva dalla crescente consapevolezza dell'importanza dei beni pubblici per il benessere delle comunità e dell'ambiente. In un contesto in cui le risorse pubbliche sono spesso limitate, l'apporto e l'ingegno dei cittadini diventano cruciali per garantire la conservazione e la fruizione sostenibile di tali beni. Inoltre, l'adozione di questo strumento favorisce la costruzione di relazioni di fiducia e il consolidamento del legame tra cittadini e istituzioni.

Come funzionano?

I Patti di Collaborazione si basano su un processo partecipativo e negoziale, in cui le parti coinvolte definiscono congiuntamente gli obiettivi, le modalità di intervento e le risorse necessarie per la cura del bene comune. Questo processo può includere la pianificazione condivisa, la realizzazione di azioni concrete, la gestione quotidiana e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. Importante è l'alta dose di flessibilità e adattabilità di questo strumento, che consente di rispondere in modo efficace alle specifiche esigenze e alle dinamiche locali.

STORY BOX

Un Patto per la cura dello spazio verde a Cosenza

Nel 2024, il Comune di Cosenza ha stretto un importante patto di collaborazione con l'Associazione LIFE ODV, mirato alla cura e alla valorizzazione dello spazio verde della Villa Giulia, situata nel contesto del Parco Grazia Deledda. Questo progetto si propone di sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche ambientali e sociali, ponendo al centro dell'attenzione la cura e la valorizzazione del verde all'interno della villa. L'obiettivo principale del progetto è quello di creare un legame emotivo tra i cittadini e lo spazio verde, trasformandolo in un luogo di ritrovo comunale e di connessione con la natura. Tra le molteplici attività previste, spicca l'iniziativa del "Bosco emozionale", un'idea innovativa che prevede la piantumazione di alberi e piante in memoria di eventi significativi, su richiesta dei cittadini. L'Associazione LIFE ODV si impegna inoltre a mantenere un registro dettagliato delle donazioni e delle indicazioni dei donatori, garantendo trasparenza e tracciabilità delle attività svolte e sarà responsabile della manutenzione e della bonifica della villa, assicurando un ambiente sicuro e accogliente per tutta la comunità. In questo contesto di collaborazione tra ente pubblico e associazione, si delinea un progetto ambizioso che non solo punta alla valorizzazione del patrimonio verde della città, ma anche alla promozione di una cultura della cura e del rispetto dell'ambiente, coinvolgendo attivamente i cittadini nella costruzione di uno spazio comune più sostenibile ed inclusivo.

Condividere il Verde: Iniziativa di Partecipazione e Rigenerazione a Parma

Nel mese di novembre 2023 è stato avviato un progetto di riqualificazione delle aree verdi nel quartiere Montanara, promosso dal Comune di Parma in collaborazione con sei soggetti proponenti, tra cui istituzioni educative, cooperative sociali e gruppi informali di cittadini. Questo progetto, denominato "Verde Comune: Rigenerazione e Condivisione", si inserisce nel contesto più ampio del Regolamento sull'amministrazione condivisa, adottato dal Comune nel 2015 e recentemente rivitalizzato. L'obiettivo principale del progetto è quello di trasformare le aree verdi del quartiere Montanara in spazi comuni rigenerati e accoglienti, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di una rete di interesse generale. Attraverso la creazione di un orto urbano nel parco di via Bramante e una serra di comunità nel parco di via Pelicelli, il progetto non solo punta alla valorizzazione delle aree verdi nel quartiere Montanara, ma anche a promuovere la socializzazione, l'integrazione e la condivisione di conoscenze sulla cura del verde pubblico. La fase di co-progettazione ha rivestito un ruolo fondamentale nel delineare i dettagli operativi del progetto e nell'assegnare ruoli e responsabilità a ciascun partecipante. Questa iniziativa, inoltre, si configura come un'opportunità per promuovere l'educazione alla responsabilità civica. Grazie a essa, infatti, i cittadini hanno la possibilità di incontrarsi, condividere esperienze e imparare insieme a prendersi cura del patrimonio ambientale comune.

LA VIA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa popolare

[Art.71, comma 2 della Costituzione, legge 25 maggio 1970, n. 352, Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato]

Che cos'è?

Un'iniziativa legislativa popolare è uno strumento che permette ai cittadini di presentare al Parlamento italiano un progetto di legge che sarà discusso e votato. Questo istituto è regolato dalla Costituzione.

Avvertimento

Non bisogna confondere questo strumento con la petizione. A differenza della petizione, con la quale i cittadini sottopongono al Parlamento una questione per la quale chiedono che si elabori una proposta di legge (art. 50 Cost.), la proposta di legge deve essere già formulata per iscritto.

Chi può usarlo?

In base alla Costituzione, questo strumento può essere utilizzato da tutti i cittadini italiani maggiorenni ed iscritti nella lista per l'elezione alla Camera dei deputati. Tuttavia, possono farsi promotori di un'iniziativa legislativa popolare anche le cosiddette persone giuridiche, cioè aziende, associazioni, ONG ecc.

A che scopo?

Non ci sono limiti alle tematiche che si possono sottoporre all'esame del Parlamento. Le proposte possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia costituzionale,

per promuovere politiche e leggi volte alla tutela e alla sostenibilità del nostro ecosistema.

Perché è necessario?

L'iniziativa legislativa popolare è uno strumento di partecipazione democratica importante poiché permette a tutti i cittadini di intervenire direttamente nel processo legislativo e politico del Paese, facendo emergere una necessità della società civile.

Un avvertimento

Nella prassi si è rilevato il fatto che non venga garantito ai promotori dell'iniziativa l'esame parlamentare della loro proposta. Gli organi parlamentari, infatti, non hanno l'obbligo di pronunciarsi sulle proposte di iniziativa popolare e non esistono meccanismi che garantiscano forme significative di priorità procedurale. Dal 1979 alla fine della scorsa legislatura, sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare e solo 3 sono diventate leggi, mentre 151 (quasi il 60%) non sono state nemmeno discusse. Dell'ultima legislatura (XVIII) tra le 23 proposte depositate nel 2018 è passata solo quella sulla legittima difesa.

Esempio

Proposta di legge d'iniziativa popolare:

“Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile”, presentata alla Camera il 30 settembre 2013, assegnata alla VIII Commissione Ambiente il 26 giugno 2018. Dal 2018, alla proposta di legge non sono stati presentati emendamenti, non ci sono stati dibattiti in Commissione, non ci sono stati dibattiti in Assemblea e non sono stati creati dossier in materia. L'unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari. In particolare, il regolamento del Senato (art. 74) impone alle competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. Mentre il regolamento della Camera dei deputati (art. 24) si limita a riservare una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Come funziona?

Le modalità di esercizio sono definite dalla Legge n. 352, del 25 maggio 1970. L'uso prevede l'attivazione di diversi passaggi:

1. **Avvio del procedimento.** I promotori dell'iniziativa legislativa popolare devono essere minimo 10 e devono presentarsi alla cancelleria della Corte di Cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge. Viene così redatto dalla cancelleria un verbale di presentazione. Successivamente, viene pubblicato l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale.
2. **Materiale per la raccolta firme.** Le firme devono essere raccolte su appositi fogli, in cui è riprodotto il testo del progetto di legge. (Facsimile).

Novità

È stata introdotta una nuova disciplina per la sottoscrizione elettronica per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare che integra le previsioni della legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 341-343) e dispone l'istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali. (vedere parte referendum).

Un avvertimento

Nella parte dei fogli dedicata alla raccolta delle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita dell'elettore sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i residenti all'estero, l'iscrizione nelle liste elettorali dell'AIRE).

3. **Convalida dei fogli.** Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio dell'iniziativa, i fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la loro vidimazione.

Attenzione

In mancanza del bollo, della firma del funzionario o della data, il foglio non è valido e le firme raccolte su di esso sono nulle. Inoltre, non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione del progetto di legge alla Camera.

4. **Numero delle firme.** I fogli devono contenere almeno 50.000 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali. Le firme, inoltre, devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, consoli (per i cittadini residenti all'estero).

Un avvertimento

L'autenticazione deve essere datata. Essa può anche essere collettiva (cioè, riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio): in questo caso, bisogna indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Le firme prive di autenticazione sono nulle.

5. **Documenti da allegare ai fogli firme.** La legge richiede che ai fogli con le firme siano allegati i certificati elettorali dei cittadini sottoscrittori. Ciò permette di rendere più rapido l'abbinamento tra ciascuna firma e il relativo certificato, in sede di verifica della regolarità formale dell'iniziativa.
6. **I procedimenti si differenziano in base all'organo deliberativo presso cui si fa la proposta:**

Alla Camera dei deputati. Qualora si voglia presentare la proposta di legge alla Camera dei deputati, i promotori depositeranno il progetto di legge al Servizio per i testi normativi, consegnando fogli vidimati con le firme (con allegati i relativi

certificati), la relazione illustrativa (se non riprodotta nei fogli) e copia del verbale di presentazione dell'iniziativa alla Corte di cassazione, indicando gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'annuncio della stessa. A questo seguirà la comunicazione all'Assemblea della presentazione della proposta di legge, con la pubblicazione di un annuncio ai resoconti della prima seduta successiva.

Al Senato. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il conto delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta. Successivamente, le competenti Commissioni iniziano l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare entro e non oltre 1 mese dall'assegnazione. Inoltre, è consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. Questo esame deve essere concluso entro 3 mesi dall'assegnazione. Terminato il termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea e la discussione si svolge sul testo dei proponenti.

STORY BOX

4 proposte di iniziativa legislativa popolare in Emilia-Romagna

Nel 2022, Legambiente Emilia-Romagna e la Rete per l'Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna (RECA) hanno dato avvio a un'iniziativa legislativa popolare nella Regione. Con il sostegno di oltre 7000 firme raccolte, hanno presentato quattro proposte di legge di iniziativa popolare per affrontare le sfide ambientali che interessano l'Emilia-Romagna. Queste proposte nascono dalla necessità di adeguare la normativa regionale alle nuove direttive europee sull'economia circolare e di rispondere al patto per il lavoro e per il clima stipulato dalla Regione Emilia-Romagna e dalle parti sociali. Le proposte si concentrano su diverse tematiche, tra cui la gestione sostenibile dell'acqua, la transizione verso fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e la protezione del suolo agricolo. Esse riflettono la consapevolezza crescente della necessità di cambiare rotta rispetto al modello attuale di sfruttamento delle risorse, considerato il rapido esaurimento delle stesse. Infatti, il consumo di risorse nel mondo supera di gran lunga la capacità rigenerativa del pianeta, con dati allarmanti che evidenziano un utilizzo delle risorse fino al 270% rispetto alla disponibilità. In particolare, la proposta relativa all'acqua sottolinea l'importanza di considerare l'acqua come un bene comune e di garantirne l'accesso equo a tutti i cittadini,

contrastando la logica attuale che ha contribuito alla crescente disuguaglianza nell'accesso di tale diritto. Le proposte riguardanti l'energia invece mirano a favorire una transizione rapida dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili al fine di contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni climalteranti. Nonostante il sostegno significativo ricevuto attraverso la raccolta firme, il processo legislativo è ancora in corso e le proposte devono ancora essere discusse nelle commissioni consiliari competenti. Tuttavia, l'obiettivo delle proposte è chiaro: influenzare positivamente il processo decisionale e ottenere un effettivo impatto sulle politiche ambientali regionali, rispecchiando la volontà espressa dalla cittadinanza attraverso la raccolta di firme.

Le iniziative legislative popolari passate

Nel corso degli anni, dall'analisi condotta dalla fondazione Openpolis emerge un quadro sorprendente sulla produzione legislativa in Italia. Nel periodo compreso tra il 1979 e il 2014, sono state presentate ben 260 proposte alle Camere, tuttavia, solamente il 43% di queste è stato discusso in commissione parlamentare, mentre è ancora più significativo il fatto che solo l'1,15% di tali proposte è stato approvato in via definitiva.

In contrasto, un'altra analisi indica che solo lo 0,66% delle oltre 4.000 proposte di legge presentate dai membri del Parlamento Italiano è effettivamente diventato legge, rappresentando così quasi il 100% in meno rispetto al numero totale di iniziative legislative popolari approvate. Questo dato, sebbene sia influenzato dal relativamente basso numero complessivo di proposte di legge presentate dalla società civile, offre un indicatore della capacità della società civile di incidere sul processo legislativo.

Tra le iniziative legislative popolari passate troviamo:

- La Legge n. 1679 del 25 novembre 1962, che riguarda "Provvedimenti per il credito alla cooperazione".
- La Legge n. 184 del 4 maggio 1983, che disciplina "l'adozione e l'affidamento dei minori".
- Legge Costituzionale n. 2/1989 in materia di "Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento"
- La Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, che introduce "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

- *La Legge n. 30 del 10 febbraio 2000, che istituisce una "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".*
- *La Legge n. 52 del 6 maggio 2015, concernente "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".*
- *La Legge n. 36 del 26 aprile 2019, che apporta "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa".*
- *Infine, la Legge costituzionale n. 2 del 7 novembre 2022, volta a "Modificare l'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità".*

Il referendum abrogativo

[Art. 75 Costituzione Italiana; Artt. 27-40 della legge 25 maggio 1970, n. 352]

Che cos'è?

Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione italiana, precisamente dall'art.75 comma 1: "È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali". In poche parole, si tratta di una consultazione popolare attraverso la quale si chiede di abrogare una legge, un decreto legislativo o un decreto-legge o parte di essi, facendone cessare la produzione di effetti nel futuro. Tuttavia, visto la sua importanza, la Costituzione stabilisce in maniera categorica le materie sulle quali può essere proposto, quelle che lo escludono e il quorum da raggiungere affinché sia valido. Infine, ogni testo referendario, prima di poter essere sottoposto al voto degli elettori, deve superare il giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale.

Chi può usarlo?

1 In base alla legge n. 352 del 25 maggio 1970, la richiesta di un referendum abrogativo può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 (cinquecentomila) elettori o da 5 (cinque) Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A che scopo?

Il Referendum abrogativo serve per abolire una legge, un decreto legislativo o un decreto-legge o parte di essi. Tuttavia, a differenza della proposta legislativa popolare, questo strumento incontra dei limiti di applicazione:

- **Limiti testuali:** in base alla Costituzione (art.75), il referendum abrogativo non è ammesso in materia di leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

- **Limiti impliciti:** questi limiti sono emersi nel corso degli anni con il susseguirsi delle varie sentenze della Corte costituzionale (la c.d. giurisprudenza). In via giurisprudenziale sono escluse dal referendum abrogativo le seguenti categorie di leggi: leggi di revisione costituzionale; leggi di esecuzione di trattati internazionali; leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; le leggi essenziali per il funzionamento dell'ordine democratico.

Un avvertimento

Il quesito referendario, ovvero la domanda che viene sottoposta al giudizio degli elettori, deve prima ottenere il giudizio positivo da parte della Corte costituzionale.

Perché è necessario?

Il referendum abrogativo è uno strumento di partecipazione democratica importante poiché permette a tutti i cittadini di intervenire direttamente nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico e politico del Paese, adattandolo alle necessità della società civile, inclusa la tutela dell'ambiente.

Come funziona?

Le modalità di esercizio di questo strumento sono definite dalla Legge n. 352 del 25 maggio 1970, e prevedono 3 fasi:

1. **Fase preparatoria:** come per la proposta legislativa popolare, i promotori del Referendum abrogativo devono essere minimo 10 e devono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa. Viene così redatto dalla cancelleria un verbale di presentazione. Successivamente, viene pubblicato l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale e quindi inizia la fase della raccolta firme con le stesse modalità precedentemente illustrate nella proposta legislativa.

Un avvertimento

La presentazione della domanda si effettua dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno.

2. **Fase di controllo:** la fase di controllo si suddivide in ulteriori due fasi:

- La Corte di Cassazione verifica che sia stato rispettato l'iter procedurale per la raccolta delle firme. Tale verifica deve essere eseguita entro il 15 dicembre dell'anno nel quale è stata depositata la richiesta;
- Successivamente, la Corte costituzionale verifica l'ammissibilità del referendum abrogativo. In altre parole, verifica se la proposta non superi i limiti testuali ed impliciti precedentemente illustrati. Superato tale riscontro, la Corte costituzionale, con una sentenza da pubblicare entro il 10 febbraio dell'anno successivo, autorizza la sottoposizione alla consultazione popolare.

3. **Indizione del Referendum:** ad eccezione di diverse disposizioni di legge, il referendum abrogativo si svolge solo una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età entro la data fissata per la consultazione.

Un avvertimento

Perché un referendum sia valido è necessario raggiungere un quorum stabilito dalla legge, che in questo caso risulta essere la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Novità

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627-628, L. 160/2019), con modifiche dal D.L. 77/2021 (art. 38-bis, comma 10) ha previsto la sperimentazione del voto elettronico per la prima volta nell'ordinamento italiano, estendendola anche alle elezioni regionali e amministrative. È stata inoltre introdotta una nuova disciplina per la sottoscrizione

elettronica per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare che integra in particolare le previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 341-343) che avevano disposto l'istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali. La piattaforma creata, e al momento in attesa di attivazione, sarà organizzata in un'area privata e una pubblica, alle quali si potrà accedere agevolmente tramite un portale dedicato. L'accesso verrà diviso in tre tipologie di utenze: una per i soggetti promotori dei referendum o delle leggi di iniziativa popolare, una per chi vuole sottoscrivere le proposte e una per il personale della Corte di Cassazione. Con una norma transitoria si è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2021, si sarebbe esteso l'ambito di applicazione della piattaforma e si è inclusa la raccolta delle firme degli elettori effettuata mediante SPID e sistemi analoghi per i referendum previsti dagli articoli 75 (abrogativo) e 138 (modifiche costituzionali) della Costituzione e per la proposta dei progetti di legge di iniziativa popolare (articolo 71 della Costituzione)

STORY BOX

Referendum sull'energia nucleare

Nel 2011, il partito Italia dei Valori ha promosso un'iniziativa referendaria per abrogare le nuove norme introdotte dal governo Berlusconi riguardanti la produzione di energia nucleare nel territorio nazionale. La proposta di legge mirava a eliminare dal decreto legge "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" la disposizione relativa alla realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare. Il referendum ha suscitato un ampio dibattito pubblico, e la campagna elettorale è stata affidata al Comitato "Vota Sì per fermare il nucleare", che ha coinvolto diverse organizzazioni della società civile italiana, non solo di ambientalisti. La decisione referendaria del 2011 ha avuto conseguenze significative sul dibattito energetico nazionale, benché le pressioni per l'adozione del nucleare in Italia siano continuate. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che nonostante tali pressioni, il risultato dei referendum resta vincolante, evidenziando l'importanza del processo democratico nel determinare le politiche energetiche del paese.

Referendum sulle trivellazioni

Il referendum abrogativo del 2016 sulle trivellazioni nelle acque territoriali italiane entro le 12 miglia nautiche dalla costa ha registrato un sostegno significativo per l'abrogazione della normativa vigente. Tuttavia, nonostante l'ampio consenso a favore dell'abrogazione, il quorum di partecipazione necessario non è stato raggiunto, rendendo di fatto inefficace il referendum. Di conseguenza, la disposizione che consentiva l'estrazione di idrocarburi fino all'esaurimento dei giacimenti è rimasta in vigore. In altre parole, le trivellazioni nelle acque entro le 12 miglia nautiche dalle coste italiane possono continuare conformemente alla normativa esistente. Nonostante il mancato successo nel modificare la legislazione, il referendum ha comunque suscitato un ampio dibattito sulla questione delle trivellazioni in Italia, mettendo in evidenza le preoccupazioni ambientali e economiche legate a questa pratica e sollevando interrogativi sul bilancio tra sviluppo energetico e tutela dell'ambiente.

Le petizioni alle Camere

[art. 50 Costituzione Italiana]

Che cos'è? *

La petizione alle Camere è una richiesta formale, sottoscritta da una o più persone, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre necessità comuni¹.

Chi può usarlo?

Tutti i cittadini in possesso della cittadinanza italiana

A che scopo?

Le petizioni alle Camere possono essere utilizzate per:

- invogliare i decisori politici ad approvare/avanzare delle norme che colmino un vuoto legislativo;
- sensibilizzare e focalizzare l'interesse dei destinatari su una particolare tematica;
- invitare il legislatore ad abrogare una determinata norma giuridica;
- esporre problemi comuni che necessitano di un intervento normativo.

Perché sono necessarie

La petizione alle Camere è uno strumento semplice, veloce, poco costoso e che non richiede il ricorso a specifiche fasi. Attraverso la sottoscrizione di una petizione, i cittadini possono far sentire la propria voce portando all'attenzione dei politici esigenze e necessità proprie della collettività in cui vivono. Un gesto identitario che aiuta il cittadino a sentirsi parte attiva della società e a farsi portatore di interessi comuni, per chiedere l'adozione di provvedimenti normativi e soluzioni legislative ai problemi presentati.

¹ Si tratta di istanze che rappresentano comuni necessità e mai casi personali.

Come funziona?

La presentazione di una petizione alle Camere:

- richiede l'autenticazione della firma del proponente;
- non prevede un numero minimo di firmatari;
- non prevede la formulazione di un disegno di legge vero e proprio, come invece è richiesto per l'esercizio dell'iniziativa popolare;
- può avere ad oggetto tutte le materie, anche quelle che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo.

A seconda che si tratti di Camera dei deputati o del Senato, la presentazione di una petizione può avvenire in diversi modi:

- **Camera.** Le petizioni possono essere presentate alla Camera dei deputati per posta ordinaria, per fax (al numero 0667609874) o per posta elettronica (all'indirizzo tn_assegnazioni@camera.it), oppure consegnandole a mano presso gli uffici competenti. In caso di invio tramite posta elettronica è necessario allegare il file scannerizzato della petizione con la firma del presentatore. Al fine di accertare il possesso del requisito della cittadinanza italiana, inoltre, è necessario allegare copia di un documento di identità valido (in caso di più presentatori è sufficiente quello del primo firmatario).
- **Senato.** La presentazione della petizione può avvenire per posta ordinaria, per fax oppure per posta elettronica e deve essere indirizzata al Presidente del Senato. La petizione deve essere personalmente sottoscritta dal presentatore (o dai presentatori), e indicare anche un recapito per la successiva corrispondenza. Al fine di accertare il possesso del requisito della cittadinanza italiana, inoltre, è necessario allegare copia di un documento di identità valido (solo del primo firmatario, in caso di più presentatori). In caso di invio tramite posta elettronica verranno accettati sia messaggi contenenti documenti informatici sottoscritti dal presentatore con firma digitale valida ai sensi della vigente normativa, sia messaggi contenenti scansioni della versione cartacea della petizione recante la firma autografa del presentatore e la copia di un documento di identità valido.

Un avvertimento

Qualsiasi cittadino residente in uno Stato Membro dell'Unione Europea, può esercitare in qualsiasi momento il diritto di presentare una petizione anche al Parlamento europeo, individualmente o in associazione con altri, ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto di petizione è riconosciuto anche alle società, organizzazioni o associazioni con sede sociale nell'Unione europea. Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d'interesse pubblico o privato. La petizione può contenere una richiesta personale, un reclamo o un'osservazione riguardo all'applicazione della normativa comunitaria o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Queste petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali violazioni dei diritti delle cittadine e dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un'istituzione. Il portale europeo sulle petizioni consente di presentare la propria petizione per via elettronica mediante una procedura di registrazione intuitiva. La petizione, per essere ritenuta ricevibile, deve recare il nome, la cittadinanza e l'indirizzo di residenza del firmatario (nel caso delle petizioni di gruppo, essa deve recare il nome, la cittadinanza e l'indirizzo di residenza della persona che presenta la petizione, o almeno del primo firmatario) ed essere firmata. La procedura di petizione è intrinsecamente aperta e trasparente. Molte petizioni sono discusse durante le riunioni di commissione (dal sito si può accedere ai video delle riunioni della commissione per le petizioni), alle quali i firmatari partecipano attivamente. Tuttavia, alla luce dell'eterogeneità e dell'ingente numero delle petizioni ricevute, non tutte vengono discusse in commissione: i membri possono scegliere di adottare le proprie decisioni sulle stesse ricorrendo a un normale sistema di esame politico. In ogni caso i firmatari sono informati in tutte le fasi della procedura di petizione e ricevono una lettera dal presidente circa l'esito della petizione.

STORY BOX

Verso una Democrazia Ambientale Attiva

Il movimento internazionale Extinction Rebellion ha proposto un nuovo strumento di partecipazione democratica: le Assemblee dei cittadini. Queste, nate in risposta alla crescente

preoccupazione per la crisi ecologica, offrono ai cittadini un modo diretto di influenzare le decisioni politiche riguardanti l'ambiente e il futuro del pianeta. L'obiettivo è quello di superare le limitazioni della politica tradizionale, consentendo a una rappresentanza trasversale della società di confrontarsi su questioni cruciali come la crisi climatica e la transizione energetica. Anche se in Italia siamo rimasti leggermente indietro rispetto ad altri paesi europei dove sono già state tenute diverse "Assemblee sul clima", nel 2022 un gruppo di cittadini ha presentato petizioni sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica, promuovendo l'istituzione di un'Assemblea di cittadini dedicata alla crisi climatica e alla transizione energetica. Questa iniziativa riflette il crescente interesse nella società nell'affrontare le sfide ambientali a livello locale e il desiderio di essere attivamente coinvolta nella definizione delle politiche ambientali. Inoltre, a livello nazionale, è stata promossa da Politici per Caso anche una proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per promuovere tale cambiamento.

Approfondisci

Si riporta il link della camera e del senato con tutte le petizioni presentate nella passata legislatura. Possono essere presentate petizioni su qualsiasi argomento, di natura pubblica, sul quale si ritenga che le commissioni parlamentari debbano discutere.

https://bit.ly/Petizioni_alla_Camera

https://bit.ly/Petizioni_al_Senato

Le consultazioni pubbliche

Che cos'è?

La consultazione pubblica è uno strumento utilizzato dalle istituzioni e dalle amministrazioni ad ogni livello territoriale per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale dei cittadini, per garantire un maggiore coinvolgimento della società civile in merito all'approfondimento delle proposte legislative o amministrative e nel monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle scelte adottate.

Chi può usarlo?

In relazione al grado di apertura della consultazione, è possibile che questa sia indirizzata a cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni. Nel caso in cui si tratti di una consultazione mirata, le istituzioni e le amministrazioni scelgono di coinvolgere una specifica categoria di soggetti portatori di un interesse particolare - ad esempio le associazioni di categoria - e/o un determinato segmento della cittadinanza. In generale, quanto più la materia è tecnica, tanto più la consultazione si rivolge a soggetti con competenze specialistiche, per ricevere osservazioni e pareri qualificati.

A che scopo?

La consultazione è utile alle amministrazioni pubbliche e alle istituzioni per:

- raccogliere elementi conoscitivi, attraverso cui migliorare la qualità e verificare gli effetti delle decisioni;
- rendere trasparenti i processi decisionali;
- portare all'interno del processo decisionale le idee, le conoscenze e le esperienze dei soggetti destinatari delle decisioni (cittadini, imprese ecc.), arricchendo in tal modo la base informativa a loro disposizione;
- includere le istanze di tutti i potenziali destinatari di una decisione;
- accrescere la fiducia nelle istituzioni e il "senso di appartenenza";
- favorire l'osservanza delle decisioni da parte dei destinatari;
- individuare le criticità, inefficienze, adempimenti burocratici eccessivi o inutili;

- analizzare un particolare settore, una politica pubblica o una procedura.

Perché sono necessarie?

Tramite la consultazione, i cittadini e le parti interessate possono esprimersi sulle nuove normative proposte dalle istituzioni e dalle amministrazioni o su norme già adottate e vigenti. I destinatari della consultazione possono fornire commenti, idee, osservazioni o altri tipi di informazioni allo scopo di arricchire e migliorare la decisione da prendere o il provvedimento da adottare, dando vita ad uno scambio comunicativo tra l'amministrazione/istituzione e i cittadini su una determinata questione o proposta, ivi compresi i temi ambientali, così da rendere partecipata l'adozione di una decisione.

Come funzionano?

A seconda degli obiettivi e dei destinatari è possibile svolgere consultazioni in presenza o online. La consultazione online può coinvolgere un numero ampio e diversificato di soggetti e rende la partecipazione dei cittadini più veloce, semplice ed economica. Al contrario, le consultazioni in presenza sono effettuate in luoghi messi a disposizione dall'amministrazione, che risultano più utili a livello locale o per consultazioni rivolte a un numero limitato di soggetti. Tutti i soggetti politici istituzionali rilevanti, come ad esempio i Ministeri e le Autorità indipendenti, hanno una sezione online dedicata alle consultazioni indette, già concluse o ancora in corso. In particolare, sono state lanciate due piattaforme da parte dell'esecutivo negli ultimi anni:

1. **ParteciPa** - attraverso cui le amministrazioni possono svolgere consultazioni e altre iniziative per consentire la partecipazione attiva dei cittadini, che possono proporre idee, rispondere a sondaggi e questionari e commentare proposte normative;
2. **Consultazione.Gov.it** - raccoglie i link alle consultazioni promosse dalle pubbliche amministrazioni e offre la possibilità ai cittadini di trovare in un unico punto quelle di proprio interesse e conoscere quali sono quelle in corso a livello nazionale e a livello locale per esprimere la propria opinione.

Un avvertimento

La consultazione è indetta dalle istituzioni pubbliche e, a differenza dello strumento del Dibattito pubblico, non ha il vincolo dell'oggetto e non ha delle fasi di svolgimento già predefinite.

STORY BOX

Milano partecipa

La piattaforma è un esempio di piattaforma digitale creata per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Comune di Milano. Chi la può usare? Tutti i cittadini residenti ma anche i non residenti che lavorano o svolgono attività nel Comune di Milano, che abbiano compiuto dai 16 anni in su. Cosa possono fare i cittadini? Referendum e Petizioni come regolato dallo Statuto stesso del Comune di Milano, iniziative sperimentali di partecipazione civica come Consultazioni, Bilancio Partecipativo, Raccolta di osservazioni o di Proposte istituite dal Patto di Partecipazione. Come si partecipa? Si accede con la SPID.

Un esempio concreto di utilizzo di tale piattaforma è rappresentato dal Piano Aria e Clima del Comune di Milano, un piano strategico approvato nel 2020 per ridurre l'inquinamento atmosferico e affrontare l'emergenza climatica nel capoluogo lombardo. Coinvolgendo attivamente i cittadini tramite consultazioni pubbliche e incontri tematici, il Comune si impegna a raccogliere osservazioni e proposte dalla popolazione residente. Questi contributi, che riguardano sia il Piano nel suo complesso che gli aspetti tecnici correlati, vengono attentamente valutati dall'amministrazione al fine di integrare al meglio le esigenze e le prospettive della comunità nella pianificazione delle azioni. Il processo di consultazione è articolato in diverse fasi, che coinvolgono non solo i cittadini, ma anche portatori d'interesse e organizzazioni civili. Le regole che governano questa partecipazione sono definite nel Patto di Partecipazione, il quale fornisce un quadro chiaro per la raccolta delle osservazioni tramite la piattaforma Milano Partecipa.

Infine, un esempio di tale Piano è il progetto dell'Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima, ossia il coinvolgimento attivo dei cittadini nella definizione e nel monitoraggio delle politiche climatiche del Comune di Milano. Questa iniziativa, sulla scia delle petizioni presentate alle camere (Vedi capitolo sulle petizioni) e dalla proposta di iniziativa legislativa popolare, ha come obiettivo di incrementare la partecipazione democratica. Avviata nel dicembre 2022, l'Assemblea è stata istituita con l'obiettivo di creare uno spazio in cui i cittadini possono contribuire direttamente con le proprie idee e proposte. I partecipanti, selezionati casualmente tra i residenti e assistiti da

facilitatori e esperti tecnici comunali, forniscono input e suggerimenti al Comune, che si impegna a rispondere e a rendere pubblici i documenti correlati. La selezione casuale assicura rappresentatività e inclusività, mentre una fase formativa precede il coinvolgimento effettivo nell'Assemblea.

Dopo una prima fase sperimentale nel 2023, a partire dal 2024 il funzionamento dell'Assemblea si articola in sei tappe:

1. **Scelta dei Temi:** Definizione del mandato annuale dell'Assemblea.
2. **Formazione e Gruppi Tematici:** Insediamento dell'Assemblea e posizionamento sulle Azioni del Piano Aria e Clima, accompagnati da supporto tecnico e attività di formazione.
3. **Definizione delle Raccomandazioni:** Accompagnamento alla finalizzazione dei risultati del processo deliberativo.
4. **Il Report Annuale dei Lavori e il Dossier di Risposta:** Il Comune prende in carico gli esiti dei lavori dell'Assemblea.
5. **Celebrazione:** Visibilità degli esiti dei lavori dell'Assemblea.
6. **Monitoraggio:** Rapporto con il monitoraggio del Piano Aria e Clima.

Questo processo è guidato da facilitatori e supportato da esperti tecnici comunali, con un impegno a lungo termine che si estende fino al 2030, in parallelo con l'attuazione del Piano Aria e Clima.

Approfondisci

https://bit.ly/Le_consultazioni_dei_cittadini_e_dei_portatori_di_interesse

https://bit.ly/Linee_guida_per_le_consultazioni_pubbliche_promosse_dal_Senato_della_Repubblica

https://bit.ly/Consultazioni_pubbliche

https://bit.ly/Linee_guida_sulla_Consultazione

https://bit.ly/Cosa_è_la_consultazione

https://bit.ly/Recenti_sviluppi_in_materia_di_consultazioni_dei_cittadini_e_dei_portatori_di_interesse

https://bit.ly/Milano_partecipa

Il bilancio partecipativo

Che cos'è?

Il Bilancio partecipativo rappresenta uno strumento di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni riguardanti le politiche pubbliche a livello locale, concentrandosi soprattutto sulla previsione di spesa e sugli investimenti pianificati dall'ente pubblico. È un canale che consente ai cittadini di esprimere le proprie opinioni sul bilancio preventivo, influenzando direttamente le scelte amministrative del Comune. Si tratta di una forma tangibile di democrazia partecipativa, che mira a supportare la stesura e l'applicazione del bilancio preventivo, offrendo al contempo trasparenza e informazioni sui progetti dell'ente pubblico.

Chi può usarlo?

L'ente o l'amministrazione pubblica.

Avvertimento

Potrebbero presentarsi situazioni nelle quali vengono coinvolti indistintamente tutti i residenti ed altre in cui è l'ente stesso che decide di rivolgersi solamente a una fascia di persone perché può ritenerlo più opportuno per le scelte che deve fare. **Es.** se l'ente deve decidere in che modo investire determinate risorse relativamente ad un'opera pubblica o a delle attività riferite ai giovani, può essere che decida che le persone che devono essere coinvolte siano solamente i giovani compresi in un determinata fascia d'età.

A che scopo?

Non esistono riferimenti o limiti normativi all'utilizzo del bilancio partecipativo. Un ente pubblico può decidere di utilizzare il bilancio partecipativo sulla base di diverse motivazioni e perseguendo varie finalità, dalla più semplice volontà di promuovere uno strumento di ascolto delle reali necessità dei cittadini o dall'obiettivo di promuovere un'amministrazione più trasparente e dialogante, alla volontà di rendere realmente

partecipi i cittadini e di renderli attivi nel territorio in cui vivono incentivando anche una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza e un maggiore senso civico. La quota destinata al bilancio partecipativo può essere investita in diversi ambiti, dalla riqualificazione di un quartiere, all'implementazione di servizi, alla creazione di eventi promozionali del territorio, ecc.

Perché è necessario?

Questo è un utile strumento di attivismo cittadino, poiché oltre a partecipare alla previsione di investimento, si ha la possibilità di influenzare le scelte e le priorità politiche della propria città, inclusa la promozione di politiche mirate alla protezione dell'ambiente. Si tratta, quindi, di "decidere" attivamente le politiche future. Attraverso il bilancio partecipativo è possibile costruire un rapporto diretto tra cittadini e decisore politico, riavvicinando così le persone e l'elettorato alla politica e al governo del territorio. Esso rappresenta uno strumento utile a favorire una reale apertura delle istituzioni alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici, creando un ponte tra democrazia diretta e quella rappresentata.

Come funziona?

Non esistono regole fisse per istituire e attuare un bilancio partecipativo. Ogni ente lo gestisce autonomamente in base agli obiettivi e al pubblico a cui si rivolge. Si può coinvolgere l'intera cittadinanza o solo un gruppo selezionato. Tuttavia, solitamente il processo segue quattro fasi:

1. **Progettazione del bilancio partecipativo:** Si definiscono gli obiettivi, si identificano i partecipanti e si selezionano gli strumenti per facilitare la partecipazione. Tra questi, un'opzione efficace sono le applicazioni dedicate dei Comuni.
2. **Comunicazione:** Vengono definite le strategie di comunicazione per coinvolgere e informare i cittadini. L'utilizzo del sito web e degli strumenti digitali è essenziale per raggiungere un vasto pubblico.
3. **Svolgimento:** Vengono implementati gli strumenti e le tattiche concordati in precedenza, mantenendo attiva la promozione del bilancio partecipativo.

4. **Valutazione e approvazione:** Vengono valutati i risultati ottenuti e successivamente si procede all'approvazione del progetto più sostenuto tramite delibere di giunta.

STORY BOX

Comune di Bologna - Bilancio partecipativo

Il Bilancio Partecipativo di Bologna rappresenta un esempio di come cittadini e amministrazione possano collaborare attivamente per plasmare il futuro dei propri quartieri. Con una partecipazione eccezionale di oltre 19.000 persone, questa iniziativa ha coinvolto la comunità nella selezione di progetti volti a migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la sostenibilità ambientale. Il processo è iniziato con la raccolta di 385 proposte da parte dei residenti durante sei assemblee pubbliche e online. Queste proposte sono state il punto di partenza per i Laboratori di quartiere, dove i cittadini hanno lavorato insieme per sviluppare 43 progetti che riflettessero le esigenze e le priorità dei singoli quartieri. La fase di votazione è stata decisiva, poiché ha permesso ai residenti di esprimere le proprie preferenze e scegliere i progetti che ritenevano più rilevanti per la propria comunità. È importante sottolineare che il processo di selezione ha tenuto conto non solo delle esigenze immediate dei quartieri, ma anche della necessità di promuovere la sostenibilità ambientale. I progetti vincitori, selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione, riceveranno finanziamenti per essere realizzati. Tra questi progetti ci sono iniziative volte a valorizzare parchi e giardini, a migliorare la mobilità sostenibile e a promuovere la rinaturalizzazione delle aree verdi urbane. È degno di nota il fatto che le proposte non selezionate non verranno trascurate, ma verranno considerate nel Piano dei Quartieri per future implementazioni. Questo dimostra l'impegno dell'amministrazione nell'ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità nel lungo periodo, garantendo un coinvolgimento continuo dei cittadini nella costruzione di una città più sostenibile e inclusiva.

LA VIA LEGALE

La class action

[L. n° 31 del 12 aprile 2019, recante disposizioni in materia di azione di classe, Decreto del Ministero di Giustizia n° 27 del 17 febbraio 2022]

Che cos'è?

L'azione collettiva – class action – è un tipo di azione legale che consente ad un gruppo di individui di tutelare i propri diritti individuali omogenei, lesi dalla condotta di un'impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità. I diritti restano individuali, ma l'azione è collettiva.

Chi può usarla?

Un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro (iscritta nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia), i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei. Ma non solo: gli stessi componenti della classe hanno facoltà di azione nei confronti di un'impresa o di un ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità autore di una condotta lesiva dei suddetti diritti.

Novità

Il 3 aprile 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la legge n. 31/2019, con la quale ha riformato la disciplina sulla class action, precedentemente prevista dal Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005), riconducendola nell'ambito del Codice di Procedura Civile, all'interno del nuovo Titolo VII bis “Dei procedimenti Collettivi”, agli artt. da 840 bis a 840

sexiesdecies. La finalità di questa riforma è quella di allargare il campo di applicazione dell'azione di classe, trasformandola da strumento posto unicamente a tutela dei consumatori a rimedio più generale, per la tutela dei diritti individuali di tutti i soggetti. Eliminando qualsiasi riferimento a consumatori o utenti, la riforma ha reso l'azione esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie, anche di natura extracontrattuale, in relazione alla lesione di "diritti individuali omogenei".

Avvertimento

È importante sottolineare che sul sito web ufficiale del Ministero della Giustizia è disponibile un elenco completo delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre sia l'azione di classe che l'azione inibitoria collettiva. Si consiglia vivamente ai lettori di consultare tale risorsa per ottenere informazioni aggiornate e affidabili riguardo alle entità abilitate a intraprendere tali azioni legali: [Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva](#)

A che scopo?

L'obiettivo della class action è quello di tutelare i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, nonché i loro interessi collettivi, attraverso l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno da parte del soggetto la cui condotta è stata considerata lesiva dei diritti del gruppo di individui, inclusi quelli legati alla tutela dell'ambiente.

Perché è necessaria?

La class action è un'azione legale attraverso cui un ridotto numero di persone agisce in giudizio in nome proprio ed in rappresentanza di altri soggetti che non partecipano attivamente al processo, ma con i quali condividono lo stesso tipo di richieste. La class action è uno strumento fondamentale per i consumatori e gli appartenenti alle diverse classi. Innanzitutto, permette di disincentivare pratiche scorrette da parte delle grandi società, spesso multinazionali; in aggiunta, facilita la prosecuzione di richieste di danni che, se considerati singolarmente, sono di lieve entità, ma se vengono considerati nella

loro totalità rischiano di esporre le società ad enormi responsabilità di tipo economico. In questi ultimi casi, in assenza di class action, i danneggiati sarebbero costretti a rinunciare a far valere i propri diritti in quanto eventuali azioni individuali sarebbero costose ed impraticabili.

Come funziona?

La domanda per la class action viene proposta al tribunale ordinario nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa; tramite l'atto di citazione, la domanda, viene notificata anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito(1) . Il procedimento si articola in due fasi, la prima relativa alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe e la seconda finalizzata alla decisione nel merito. All'esito della prima udienza il tribunale decide, con ordinanza, sull'ammissibilità della domanda. Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile, perché manifestamente infondata, o perché sussiste un conflitto di interessi o perché il giudice non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili, attraverso l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di ammissibilità, il tribunale pubblica un'ordinanza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia e fissa un termine perentorio per l'adesione alla class action da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, che non può essere inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza. In questo modo i singoli cittadini ottengono non solo vantaggi economici, ma la possibilità di testimoniare, insieme a tanti altri cittadini, il torto subito e avere maggiori possibilità di ottenere un esito positivo della causa. L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia(2).

(1) Un avvertimento

Non tutti i tribunali si occupano di class action. Al momento solo 11 tribunali italiani sono adibiti a ciò:

- Tribunale civile di Catania
- Tribunale di Napoli
- Tribunale di Perugia

- Tribunale di Trento
- Tribunale di Venezia
- Tribunale ordinario di Bari
- Tribunale ordinario di Bolzano
- Tribunale ordinario di Milano
- Tribunale ordinario di Roma
- Tribunale ordinario di Torino
- Tribunale ordinario di Udine

Avvertimento

Alla data di redazione di questo capitolo, nel mese di maggio 2024, abbiamo individuato un elenco di undici tribunali. Tuttavia, incoraggiamo i lettori a verificare attentamente la completezza di queste informazioni.

(2) Un avvertimento

Per legge, la class action non può essere rivolta contro:

- autorità amministrative indipendenti;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- organi giurisdizionali;
- assemblee legislative e altri organi costituzionali.

[Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe e l'azione inhibitoria collettiva](#)

STORY BOX

Class action contro Volkswagen

Nel 2015 esplode il cosiddetto "Dieselgate" ovvero lo scandalo che coinvolge la casa automobilistica tedesca Volkswagen che viene accusata di aver alterato i dati relativi alle emissioni delle proprie automobili diesel vendute in Europa e Stati Uniti. Questo evento ha innescato una serie di azioni legali da parte dei consumatori danneggiati, tra cui l'Associazione Altroconsumo che ha promosso un'azione legale nel 2016 presso il Tribunale di Venezia. Dopo una lunga battaglia legale, nel 2021 il Tribunale ha condannato Volkswagen al pagamento di circa 200 milioni di euro ai consumatori coinvolti nella class action. Si stima che più di 63.000 consumatori abbiano partecipato all'azione legale, provenienti da diverse fasce della società, ognuno con la propria storia e motivazione nel cercare giustizia per il danno subito. Nel 2023, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato questa decisione, ordinando a Volkswagen di pagare 300 euro per danni morali a ciascun consumatore coinvolto. Tuttavia, la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali è stata respinta, sostenendo che i veicoli coinvolti mantenevano la classificazione Euro 5 e non subivano una diminuzione del valore sul mercato dell'usato. Nonostante questo risultato parziale, Altroconsumo ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso in Cassazione per ottenere un risarcimento completo per gli automobilisti danneggiati, sostenendo che meritano un risarcimento pieno anche per i danni patrimoniali subiti.

La climate litigation

Che cos'è?

La Climate Litigation rappresenta l'insieme di strumenti legali utilizzati per portare davanti a un giudice questioni giuridiche legate al cambiamento climatico e ai suoi impatti sull'ambiente e sulla salute umana. Queste azioni si suddividono principalmente in due categorie:

- **Public climate litigation:** Azioni legali che mirano a influenzare la politica ambientale degli Stati, dei Governi e degli enti pubblici.
- **Private climate litigation:** Azioni legali che hanno l'obiettivo di attribuire alle aziende private la responsabilità per il loro impatto sul clima.

Chi può utilizzarle?

Questo strumento legale può essere avviato da cittadini singoli, gruppi di cittadini, associazioni ambientali, e ONG.

A che scopo?

Le climate litigation sono utilizzate per garantire il rispetto degli obblighi climatici e ambientali, proteggere i diritti umani e ambientali, e promuovere politiche e azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. Queste azioni mirano a ottenere sentenze e decisioni giuridiche che impongano misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Perché sono necessarie?

Questo strumento è a disposizione dei cittadini per far fronte ai danni causati dal cambiamento climatico. In molti casi, al 2024, i governi e le aziende non hanno ancora intrapreso azioni sufficienti per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti

climatici. In tale contesto, le climate litigations offrono un mezzo per far valere i diritti delle persone e delle comunità colpite dal cambiamento climatico e per mettere in discussione le politiche e le azioni insufficienti.

Come funzionano?

In Italia, a differenza di molti altri Paesi europei, non è ancora consolidata una giurisprudenza specifica riguardante il cambiamento climatico e le relative responsabilità sia a livello pubblico che privato. Pertanto, per comprendere appieno il funzionamento delle climate litigations in Italia, è utile leggere gli esempi riportati nelle Story Box.

STORY BOX

Giudizio Universale

Nel giugno del 2021 è stata promossa la prima causa legale contro lo Stato italiano per inadempienza climatica. L'azione legale è indirizzata allo Stato italiano, attraverso un atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Roma ed è stata depositata da più di 200 ricorrenti, tra cui 162 adulti, 17 minori e 24 associazioni impegnate nella giustizia ambientale e nella difesa dei diritti umani. Primo ricorrente dell'azione è l'Associazione A Sud. Obiettivo: chiedere al Tribunale civile una pronuncia che imponga l'adozione di decisioni statali di riduzione delle emissioni di gas serra, in grado di rendere definitiva la stabilità climatica e contestualmente garantire la tutela effettiva dei diritti umani per le presenti e future generazioni, in conformità con il dovere costituzionale di solidarietà e con quello internazionale di equità tra gli Stati. Principali richieste: dichiarare che lo Stato italiano è responsabile di inadempienza nel contrasto all'emergenza climatica e condannare lo Stato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'atto di citazione nello specifico contiene: l'inquadramento dei problemi climatici e della grave e preoccupante condizione planetaria di emergenza climatica, accertata dalla comunità scientifica mondiale e dichiarata anche dalla UE e dall'Italia; la descrizione della specifica condizione di vulnerabilità e fragilità del territorio italiano; la disamina delle fonti giuridiche da cui derivano le obbligazioni climatiche, che lo Stato deve rispettare; il catalogo dei diritti fondamentali, a partire dal diritto umano al clima stabile e sicuro, altrimenti violati dall'emergenza climatica; l'inquadramento della responsabilità climatica dello Stato in base al Codice civile italiano. A dicembre 2021 si è svolta la prima udienza in cui sono state accolte le argomentazioni difensive

depositate dallo Stato. Il 13 gennaio, sono state depositate dal team legale che assiste i 203 ricorrenti le “note autorizzate” in risposta alle argomentazioni difensive. A giugno 2022 si è svolta la seconda udienza. Nel corso dell’udienza per la prima volta le parti si sono trovate l’una di fronte all’altra nelle aule del Tribunale Civile di Roma, per presentare di fronte alla giudice le proprie argomentazioni. Da un lato il team legale che rappresenta le 24 associazioni ed i 193 individui che hanno firmato l’atto di citazione, dall’altra, l’Avvocatura dello Stato. Si attende la prossima udienza.

La “Giusta Causa”: Greenpeace e ReCommon vs ENI

Il 16 febbraio 2024 ha segnato l’inizio di un importante contenzioso legale in Italia sul fronte ambientale. Greenpeace, ReCommon e 12 cittadini hanno avviato un’azione legale contro Eni presso il tribunale di Roma, puntando a un’analisi delle responsabilità storiche dell’azienda riguardo al cambiamento climatico. La richiesta principale è chiara: chiedono al giudice Corrado Cartoni di obbligare Eni a rivedere radicalmente il suo piano industriale in modo da allinearne le politiche con gli impegni internazionali. Secondo le associazioni, Eni è pienamente consapevole degli impatti negativi delle proprie attività sul clima, ma non ha adottato misure adeguate per mitigare questi effetti. L’udienza di febbraio 2024 si è limitata a uno scambio di documenti scritti, mentre il giudice ora deve decidere se avviare l’istruttoria, fase in cui verranno ascoltati testimoni e raccolti dati utili per il processo. Greenpeace e ReCommon chiedono che Eni riduca le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Eni respinge le accuse, sostenendo che la sua strategia di decarbonizzazione sia corretta e bilanciata.

Avvertimento

Al momento in cui scriviamo, siamo in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questa climate litigation nei mesi a venire.

Approfondisci

Secondo il Global Litigation Report dell’UNEP, fino al 31 dicembre 2022 sono stati registrati oltre duemila casi presentati in 65 giurisdizioni diverse.

<https://bit.ly/GlobalLitigationReport>